



# COMUNE DI BUCCINO

(Provincia di Salerno)

Piazza municipio, 1 - 84021 BUCCINO - (SA)

PEC : [utc@pec.comune.buccino.sa.it](mailto:utc@pec.comune.buccino.sa.it)

ORDINANZA N. 52 /2020 DEL - 7 Dic. 2020

**Ordinanza contingibile e urgente di sospensione attività didattiche scuola dell'infanzia, scuola primaria e prime classi della scuola secondaria di primo grado**

## IL SINDACO

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, poi successivamente prorogato al 31 gennaio 2021;

**VISTO** il DPCM 3 novembre 2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19, e del DL 16 maggio 2020, n. 33;

**VISTO** l'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 13.11.2020, con il quale viene disposta l'applicazione alla regione Campania delle misure di cui all'art. 3 del suddetto D.P.C.M. 3.11.2020, zona rossa;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15.11.2020, con la quale:

- *“con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, sono sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria”;*
- *“con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, sono sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori”;*

**VISTA** l'Ordinanza del PGRC n. 92 del 23 novembre 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 93 del 28 novembre 2020 ed in particolare i seguenti punti:

*1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:*

*1.1. con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.2, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori ....omissis*

*1.2 con decorrenza immediata restano comunque consentite, in presenza, le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione ... omissis*

*1.3 con decorrenza immediata, restano altresì consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima. E' demandato ... omissis*

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il notevole incremento di contagio nel territorio comunale negli ultimi giorni;





**CONSIDERATO ALTRESÌ** che i Sindaci dei Comuni della Comunità Montana Tanagro - Alto e Medio Sele, in attesa dello screening su tutta la popolazione scolastica, necessario al fine di avere un quadro epidemiologico più chiaro in vista della ripresa delle attività didattiche, hanno condiviso le forti preoccupazioni circa le eventuali problematiche derivanti dalla imminente riapertura delle Scuole in presenza;

**RITENUTO** che, stante il permanere della attuale situazione di emergenza epidemiologica caratterizzata da un continuo e sensibile incremento dei contagi dovuto alla costante crescita della diffusione del virus, al fine di contenere la diffusione del virus, si rende necessario disporre la proroga della sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado, fino a tutto il 6 gennaio 2021;

**Considerato** che, in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

**Richiamato** il comma 4 e 5, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

## ORDINA

Con decorrenza **dal 9 dicembre 2020 e fino a tutto il 6 gennaio 2021**, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, sono confermate le seguenti misure:

1) la sospensione delle attività educative in presenza della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), dell'intera scuola primaria, nonché delle prime classi della scuola secondaria di primo grado, fatto salvo quanto previsto al punto 1.2 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 93 del 28 novembre 2020;

## DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sulla Home Page del sito istituzionale [www.comune.buccino.sa.it](http://www.comune.buccino.sa.it), al fine di consentire la maggiore divulgazione possibile alla cittadinanza e l'invio della presente Ordinanza a mezzo PEC:

- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Buccino;
- Al Prefetto di Salerno;
- al Comando Stazione Carabinieri e al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Buccino;
- alla Polizia Municipale;

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso entro i termini di legge, al TAR Campania sezione Salerno ovvero, in alternativa, innanzi al Presidente della Repubblica.

Buccino, 7 Dic. 2020.



IL SINDACO  
dott. Nicola PARISI